



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Cosa fare se mio padre è invalido e io vivo lontano?

Autore: Consulenze | 23/08/2019



***Mio padre è invalido totalmente dal punto di vista fisico ed anche mentalmente ha seri problemi. Cosa devo fare, vivendo molto distante da lui, per evitare guai con la legge e per proteggere al meglio il mio papà?***

La soluzione preferibile, in una situazione complessa come quella descritta, ritengo sia la seguente.

Innanzitutto se le condizioni di salute del genitore sono tali da non consentirgli di provvedere da solo a se stesso è opportuno avviare l'iter perché sia interdetto oppure gli sia nominato un amministratore di sostegno.

Una volta che il genitore sarà stato interdetto e gli venga, perciò, nominato un tutore oppure una volta che gli sia stato assegnato un amministratore di sostegno, sarà il tutore o l'amministratore di sostegno ad avere la responsabilità di assisterlo e di adottare tutte le decisioni più opportune per curarlo e provvedere alla sua persona.

In questo modo nessuno potrebbe denunciarla, ad esempio, per abbandono di incapace (reato previsto dall'articolo 591 del Codice penale) perché con la nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno i compiti di cura e custodia sono trasferiti a questi soggetti.

Pertanto se suo padre versa in condizioni di fragilità di tipo fisico e/o psichico è possibile, nel suo stesso interesse (per proteggere il suo patrimonio ad esempio), ricorrere alla interdizione (con la nomina di un tutore) o all'amministrazione di sostegno (istituti entrambi previsti dal Codice civile).

In dettaglio evidenzio di seguito le differenze tra interdizione (con nomina di un tutore) e amministrazione di sostegno.

L'interdizione stabilisce forti limiti al soggetto che, una volta interdetto, sarà privato totalmente della capacità di amministrare il proprio patrimonio: sarà cioè il tutore a decidere anche come spendere la sua pensione.

Quando una persona viene interdetta, infatti, è il tutore che decide se e quando compiere tutti gli atti di volta in volta necessari (riscossioni di somme, pagamenti ecc.) senza nemmeno dover consultare la persona interdetta.

L'amministrazione di sostegno, invece, è un istituto meno invasivo, più elastico e flessibile: la persona alla quale viene nominato un amministratore di sostegno, infatti, non viene privata come nell'interdizione di tutte le sue capacità e la sua tutela viene assicurata soprattutto con un costante dialogo della persona inferma con il suo amministratore di sostegno.

In sostanza, come pure ha chiarito la Corte Costituzionale, si deve ricorrere all'interdizione solo nei casi in cui una nessun'altra misura sarebbe efficace

tenendo conto di due fattori: la consistente entità del patrimonio mobiliare e immobiliare della persona inferma e la complessità clinica della situazione di salute del soggetto interessato.

Tutta questa premessa era necessaria per dirle che se il suo genitore ha una condizione fisica e/o psichica che rende necessaria una protezione ed un accompagnamento perché non è in grado di provvedere da sola ai propri interessi, è possibile tentare di fornirgli un valido supporto avviando la pratica per la nomina di un amministratore di sostegno (disciplina contenuta negli articoli 404 e seguenti del Codice civile).

La domanda per la nomina di un amministratore di sostegno può presentarla lo stesso genitore infermo oppure i parenti fino al quarto grado o gli affini entro il secondo grado.

E' sufficiente che la domanda sia presentata anche da un solo parente.

La domanda, in forma di ricorso, va presentata (con l'assistenza auspicabile di un avvocato) al giudice tutelare del tribunale del luogo dove la persona inferma risiede o dove ha il domicilio e deve contenere i dati indicati dall'articolo 407 del Codice civile (cioè le generalità della persona per la quale si chiede la nomina di un amministratore di sostegno, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si chiede la nomina di un amministratore di sostegno, il nome ed il domicilio, se conosciuti, di chi propone il ricorso e del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e delle sorelle, del convivente della persona in favore della quale si chiede la nomina dell'amministratore di sostegno: a tutti questi soggetti, oltre che agli altri parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo grado, si dovrà notificare la domanda per la nomina dell'amministratore di sostegno affinché, se vorranno, siano sentiti in udienza dal giudice tutelare).

Una volta presentata la domanda, il giudice tutelare ha sessanta giorni di tempo per accogliere o respingere la richiesta; a questo scopo dovrà, se possibile, sentire personalmente la persona inferma e tener conto dei bisogni e delle richieste che la persona inferma gli comunicherà, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona.

Il giudice tutelare sentirà in udienza il soggetto che ha proposto la domanda per la nomina di un amministratore di sostegno e, se compariranno, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo e disporrà tutti gli accertamenti di natura

medica ritenuti utili e compirà tutti gli accertamenti necessari.

Alla fine del procedimento verrà emesso un decreto con la nomina dell'amministratore di sostegno o un decreto che respingerà la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno.

La scelta dell'amministratore di sostegno viene fatta dal giudice tutelare nell'interesse esclusivo della persona inferma: se l'infermo ha indicato egli stesso la persona che vorrebbe fosse il suo amministratore di sostegno, il giudice tutelare aderisce a questa indicazione se non vi è nulla in contrario.

Se la persona inferma non ha designato nessuno, allora il giudice tutelare dovrà scegliere l'amministratore di sostegno preferendo il coniuge dell'infermo o il suo stabile convivente o il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella o il parente entro il quarto grado (naturalmente, se sono disponibili a ricoprire l'incarico): in mancanza di indicazioni il giudice può anche nominare un'altra persona ritenuta idonea.

Poteri, compiti e doveri dell'amministratore di sostegno saranno indicati nel decreto di nomina.

Il giudice tutelare potrà però anche respingere la domanda di nomina di un amministratore di sostegno se riterrà che la persona inferma non ne abbia alcun bisogno, oppure potrà anche decidere che sia più opportuno avviare la procedura di interdizione informando il pubblico ministero affinché proponga la relativa istanza (questo avviene nel caso in cui il giudice accerti, dopo l'esame personale dell'infermo e/o delle risultanze degli accertamenti sanitari, che non sia sufficiente l'amministrazione di sostegno per tutelare la persona inferma e che sia invece necessario interdirla e nominarle un tutore).

Se, dunque, suo padre si trova in una condizione di infermità fisica e/o mentale tale che non riesca a provvedere da solo ai propri bisogni può essere avviata la procedura per la nomina di un amministratore di sostegno (o di un tutore se le condizioni di salute siano assai gravi).

Riassumendo, con la nomina di un amministratore di sostegno o di un tutore:

- sarà il tutore o l'amministratore di sostegno che deciderà, nell'interesse della persona che gli è affidata e su autorizzazione del tribunale o del

giudice tutelare, gli atti di spesa più significativi (ad esempio acquisti a titolo oneroso, donazioni, vendite, accettazioni di eredità ecc.);

- al tutore e all'amministratore di sostegno sono "trasferiti" i doveri di assistenza e di custodia della persona inferma (cioè di suo padre);
- il tutore e l'amministratore di sostegno potrebbero anche decidere di ricoverare l'infermo presso idonea struttura;
- solo se i redditi di suo padre fossero insufficienti a provvedere al suo mantenimento (ad esempio fossero insufficienti per pagare la retta dell'istituto in cui venisse ricoverato o per provvedere alle esigenze di vita fondamentali) allora il tutore o l'amministratore di sostegno potrebbero richiedere i cosiddetti "alimenti" ai parenti più stretti (la legge, articolo 433 e seguenti del Codice civile, stabilisce che sono obbligati a fornire gli alimenti innanzitutto il coniuge e poi, se il coniuge non fosse in grado da solo di integrare il reddito insufficiente della persona inferma, sono obbligati i figli e, poi, nell'ordine, i genitori e quindi generi e nuore, suocero e suocera e, infine, fratelli e sorelle).

*Articolo tratto da consulenza resa dall'avv. **Angelo Forte***